

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2008****recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il sale è una derrata alimentare di qualità, dotata di caratteristiche proprie strettamente connesse all'area geografica di produzione e ai metodi di ottenimento locali. La produzione di sale contribuisce allo sviluppo socio-economico di diverse regioni.
- (2) Il cotone è un prodotto agricolo che riveste notevole importanza in alcune regioni. Il fatto di estendere al cotone il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 offrirebbe nuove possibilità di promuovere l'immagine e l'uso di tale prodotto.
- (3) Al fine di rispondere alle aspettative di alcuni produttori e operatori per i quali la produzione di sale o di cotone costituisce una delle principali fonti di reddito, è opportuno inserire tali prodotti negli allegati I e II del regola-

mento (CE) n. 510/2006. Tale inserimento non modifica la natura essenzialmente agricola dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 510/2006 è così modificato:

- (1) Nell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«— sale».

- (2) Nell'allegato II è aggiunto il seguente trattino:

«— cotone».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).